

(N. 83)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1948

Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI. — Si è da tempo ravvisata la necessità di ritoccare ed integrare le disposizioni concernenti i commessi autorizzati, contenute nel vigente testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, allo scopo di migliorare la loro condizione giuridica e, nel contempo, accentuare il loro senso di responsabilità nell'adempimento del delicato servizio delle notificazioni. Il presente schema si propone appunto di realizzare la duplice finalità, come si rileva dalle singole disposizioni che vengono qui appresso brevemente illustrate.

Art. 1. — Ai commessi autorizzati vengono riconosciute le stesse funzioni che attualmente espletano in virtù dell'articolo 85 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, ma dal contesto dell'articolo 1 dello schema appare evidente la nuova posizione giuridica che viene ad essi conferita per quanto attiene al servizio

delle notificazioni al quale normalmente devono essere adibiti. I commessi, infatti, pur non essendo autorizzati a ricevere direttamente dalle parti o dalle autorità le richieste delle notificazioni, assolvono in modo autonomo il loro compito dopo aver ricevuto dagli ufficiali giudiziari gli atti da notificare. Conseguentemente, devono essi esclusivamente sottoscrivere la relazione di notificazione e sono responsabili della regolarità della consegna delle copie e della relazione medesima.

Naturalmente la competenza esterna dei commessi è limitata al servizio delle notificazioni e si arresta perciò ogni qualvolta sia necessario redigere un processo verbale delle operazioni compiute; ma è sembrato opportuno ribadire con una norma espressa l'esclusività della competenza degli ufficiali giudiziari in quest'ultimo caso, soprattutto per stroncare definitivamente la pratica invalsa

in taluni uffici giudiziari dove nei periodi di più intenso lavoro si è soliti incaricare i commessi del servizio dei protesti cambiari.

L'articolo 86 del citato testo organico prescrive che il presidente del tribunale o della corte deve tener presente, nella nomina dei commessi, il requisito di compatibilità delle persone designate; ma si è ritenuto di dover mettere in rilievo, con l'ultimo comma dell'articolo in esame, che il capo dell'ufficio deve più avvedutamente soffermare la sua indagine sulla conciliabilità con le funzioni del commesso delle occupazioni o delle attività che l'aspirante espleta. Si è voluto con ciò particolarmente evitare che vengano per il futuro assunte persone le quali, esercitando già un'attività di carattere continuativo, sono naturalmente indotte a dedicare alle funzioni di commesso i ritagli di tempo, e ad eseguire gli incarichi frettolosamente e con superficialità; il che costituisce un grave inconveniente per il regolare svolgimento del processo, avuto riguardo all'importanza che riveste il servizio delle notificazioni.

Art. 2. — I commessi, come è noto, sono stati sempre ritenuti impiegati privati alle dipendenze dell'ufficiale giudiziario nell'interesse del quale vengono nominati. Lo schema mantiene immutata tale situazione giuridica, per quanto concerne la natura privatistica che qualifica in origine il rapporto; ma prevede due importanti innovazioni che modificano sostanzialmente quel rapporto fino ad annullarlo completamente, sia pure in via del tutto transitoria. La prima innovazione consiste, come sopra s'è accennato, nel conferire autonomia al servizio delle notificazioni espletato dai commessi; l'altra riguarda la potestà riconosciuta ai commessi di essere chiamati ad assumere le funzioni di un ufficiale giudiziario mancante (articolo 4). Era però necessario sottoporre i commessi alla sorveglianza dei capi degli uffici giudiziari, oltre che a quella degli ufficiali giudiziari dai quali dipendono. A tal proposito giova rilevare che, pur non essendo tenuti a controfirmare le relazioni di notifica, gli ufficiali giudiziari hanno il diritto di controllare con la stessa ocularità finora spiegata il lavoro di notificazione compiuto dai commessi; e ciò non soltanto in virtù del

potere generico di sorveglianza ad essi conferito ma anche perchè, in base ai principi comuni, sono chiamati a rispondere in via indiretta dei danni eventualmente cagionati ai terzi dai commessi dei quali hanno richiesto la nomina.

Art. 3. — Il vigente testo organico non stabilisce limiti di età per gli aspiranti alla nomina a commesso, nè richiede il possesso di un titolo di studio. A queste lacune si è inteso ovviare con l'articolo 3, avuto riguardo alla delicatezza delle funzioni ed alla nuova posizione giuridica riconosciuta ai commessi.

Art. 4. — L'articolo 90 del testo organico attribuisce al primo presidente della corte di cassazione ed ai primi presidenti delle corti di appello la facoltà di provvedere al funzionamento dell'ufficio nel quale presta servizio un solo ufficiale giudiziario, applicandovi, in caso di mancanza di esso, un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore. L'articolo '91 prevede invece il caso dell'impossibilità di provvedere alla applicazione di cui all'articolo precedente e menziona le persone (abilitate alle funzioni, usciere di conciliazione, primo dei vincitori del concorso ad ufficiale giudiziario) che devono essere prescelte per coprire il posto vacante.

L'articolo 4 dello schema integra le citate disposizioni, stabilendo, nella prima ipotesi, che il commesso addetto all'ufficio o quello, fra essi, designato dal capo eserciti le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante, salva la facoltà del primo presidente competente di applicarvi un ufficiale giudiziario di altro ufficio viciniore; e dando facoltà, nella seconda ipotesi, al primo presidente della corte di appello di applicare un commesso presso qualsiasi ufficio del distretto, per esercitarvi le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante, prescegliendolo a preferenza delle persone indicate nel citato articolo 91. Entrambe le disposizioni tendono soprattutto ad eliminare gli inconvenienti che attualmente si verificano a danno dei commessi ogni qualvolta l'ufficiale giudiziario dal quale dipendono lasci l'ufficio per trasferimento, morte, collocamento a riposo od in aspettativa, sospensione dalle funzioni ecc. In simili casi i commessi decadono automaticamente dalle funzioni e non

possono riprenderle se non per effetto di una nuova nomina o quando l'ufficiale giudiziario dal quale dipendono sarà ritornato al suo ufficio. Nel frattempo cessano dal percepire gli emolumenti ai quali avevano diritto e si vedono così mancare improvvisamente i mezzi necessari al loro sostentamento. Con le nuove norme si accorda a questa categoria di lavoratori la possibilità di continuare a prestare la loro opera senza subire le gravi conseguenze di un avvenimento estraneo alla loro volontà. Essi infatti, nell'ipotesi del primo comma dell'articolo 4, mantengono l'esercizio delle funzioni fino a quando l'applicazione di un ufficiale giudiziario viciniore o la destinazione definitiva di chi deve sostituire il mancante non li metteranno in condizione di ottenere la nuova nomina; nell'ipotesi del secondo comma, il primo presidente della corte di appello potrà avvalersi della norma sia per provvedere unicamente alle esigenze del servizio, sia per dar contemporaneamente modo ai commessi di restare in servizio quando l'ufficiale giudiziario dal quale dipendevano si sia allontanato per qualsiasi motivo dall'ufficio.

L'art. 5. — Regola la posizione del commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante. Egli assume tutti gli obblighi che aveva costui, compreso quello di corrispondere la retribuzione base agli altri commessi che eventualmente prestavano servizio alle dipendenze dell'ufficiale giudiziario sostituito, e percepisce i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dall'Erario. Avuto riguardo ai benefici che da tale percezione al commesso normalmente derivano, e tenuto conto che per la durata della sostituzione la retribuzione base è per lui costituita dal gettito dei proventi

e non dallo scarso emolumento che gli corrispondeva l'ufficiale giudiziario presso il quale prestava servizio, è sembrato opportuno stabilire che non gli spetta la somma di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380, che rappresenta appunto una integrazione di quel minimo emolumento. La esclusione dell'indennità supplementare deriva invece dalla considerazione che essa è una garanzia peculiare che lo Stato accorda all'ufficiale giudiziario, e che il commesso può essere chiamato ad assumere le funzioni di costui ma in nessun caso gli può essere riconosciuta la stessa posizione giuridica. Può darsi che in determinati uffici di scarsa importanza il commesso verrà a trovarsi, per effetto dell'incarico, in una situazione economica deteriore rispetto a quella precedente; ma giova ricordare che l'applicazione ha carattere transitorio e che trattasi di un rimedio escogitato soprattutto per evitare il danno ben più grave dell'allontanamento dal servizio.

L'art. 6. — Concede ai commessi il beneficio del rimborso delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, alle stesse condizioni e con le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, per i dipendenti statali ed altre categorie di lavoratori. La disposizione s'inquadra nel principio finora adottato di estendere ai commessi i benefici riconosciuti ai dipendenti dello Stato. La norma non ha efficacia retroattiva perchè attualmente i commessi, quali impiegati privati, si avvantaggiano delle disposizioni di favore contenute nei decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 892 e 14 ottobre 1947, n. 1150.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio delle esecuzioni e delle notificazioni su richiesta dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

È di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto cambiario.

I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente.

È incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione od attività che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che non creda di consentire per ragioni di opportunità.

Art. 2.

I commessi addetti alla corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente.

I primi presidenti delle corti di appello esercitano la sorveglianza su tutti i commessi del distretto.

I presidenti dei tribunali hanno la sorveglianza su tutti i commessi del circondario ed i pretori su quelli addetti all'ufficio.

I commessi, oltre alla sorveglianza delle autorità indicate nei commi precedenti, sono

sottoposti anche a quella dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente dal quale dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta, aver conseguito il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola di secondo grado, non essere minori degli anni ventuno nè avere superato il quarantesimo anno di età e possedere la idoneità fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni.

Art. 4.

Salvo il disposto dell'articolo 90 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, negli uffici presso i quali presta servizio un solo ufficiale giudiziario, qualora questi per qualsiasi motivo manchi, ne esercita le funzioni il commesso addetto all'ufficio o, nel caso che i commessi siano due o più, quello designato dal capo dell'ufficio.

Il primo presidente della corte di appello può applicare a preferenza delle persone indicate nell'articolo 92 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, presso qualsiasi ufficio del distretto per esercitarvi le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante un commesso che ne faccia istanza. La durata dell'applicazione non può essere inferiore a due mesi e di essa deve essere data notizia al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

Il commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante ne assume tutti gli obblighi e percepisce per la durata della sostituzione i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, penali ed amministrativi che spetterebbero all'ufficiale giu-

diziario. Non spetta al commesso l'indennità supplementare nè la somma di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380.

Art. 6.

Salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, il rimborso di cui all'articolo 18 del decreto legisla-

tivo 5 agosto 1947, n. 778, spetta anche ai commessi autorizzati, ed è proporzionalmente a carico del bilancio dello Stato e degli ufficiali giudiziari, in relazione alle competenze su ciascuno gravanti.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con il presente decreto.